

info

Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Anno XIX - N.ro 23 - Dicembre 2010

FEDERAZIONE
TICINESE
DELLE ASSOCIAZIONI
DI FIDUCIARI
F.T.A.F.




FIDUCIARI | SUISSE



Le recenti novità in ambito di previdenza professionale

La nuova procedura civile federale
e i fiduciari immobiliari

SAS – Société Anonyme Simplifiée



Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Anno XIX - N.ro 23 - Dicembre 2010

Responsabile di Redazione
Franco Pozzi

Redazione
FTAF-Federazione Ticinese
delle Associazioni di Fiduciari
c/o Istituto di formazione
delle professioni fiduciarie
Villa Negrone - 6943 Vezia
Tel. 091 961 65 10
Fax 091 967 42 63
www.ftaf.ch

Comitato di redazione
Edda Bruni-Fasani
Alessandro Ciocca
Ivan Lecci
Carlo Peduzzi
Franco Pozzi

Coordinamento grafico e stampa
Società d'arti grafiche già Veladini & co SA
via Besso 42 CH - 6903 Lugano
tel+41 91 966 11 61 - info@veladini.ch
www.veladini.ch

info

Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Sommario - Dicembre 2010

- 3** Relazione del presidente
Cristina Maderni
- 4** Programma futuro
- 5** Le recenti novità in ambito di previdenza professionale:
articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP
Avv. Cinzia Lucidi Paglia
- 8** La nuova procedura civile federale
e i fiduciari immobiliari
Avv. Dr. Gianmaria Mosca
- 9** SAS – Société Anonyme Simplifiée
Alessandro Boccardo
- 11** Piazza finanziaria: quale futuro?
Stefano Rizzi
- 12** Istituto di Formazione delle professioni fiduciarie:
iniziative programmate per l'anno 2011
Karin Meiners

Delegati FTAF

	ACF	ASG	FIDUCIARI SUISSE	OCCT	SVIT
Comitato	F. Ruscitti <i>Membro</i>	A. Ciocca <i>Membro</i>	F. Pozzi <i>Segretario-Cassiere</i>	C. Maderni <i>Presidente</i>	A. Montorfani <i>Vice Presidente</i>
Commissioni					
Manifestazione PR	I. Lecci	A. Ciocca	F. Pozzi	C. Peduzzi	E. Bruni-Fasani
Formazione	K. Kaufmann	F. Poma	M. Belloni	C. Maderni	A. Montorfani
Leggi	F. Ruscitti	N. Wullschleger	A. Crespi	G. Codoni	I. Glattfelder



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

testo di
Cristina Maderni
Presidente FTAF



si è constatato che la piazza finanziaria non è costituita solo da banche, ma anche da noi fiduciari

Di sicuro ci staremo tutti domandando quali siano i temi su cui si è impegnata la FTAF a partire dall'ultima assemblea del giugno 2009. Desidero appunto aggiornarvi su questo argomento ma anche, e forse soprattutto, lanciarvi un messaggio per il futuro. Senza volere anticipare l'apposita trattanda, vi indico subito il contenuto: *la piena collaborazione con le forze economiche del Cantone ed il costante dialogo con le Istituzioni ed il mondo politico continueranno a costituire la strada maestra per un futuro che ci auguriamo di successo!*

Tornando agli avvenimenti ed al nostro lavoro del recente passato, e facendo ricorso ad una metafora a carattere "meteorologico", registriamo un 2009 tiepido nel periodo estivo, ma torrido in quello autunnale ed invernale. Questo in termini di criminalizzazione del nostro Paese da parte di Stati Uniti ed Unione Europea, con ripetuti attacchi al segreto bancario, di furti a scopo di rivendita ad autorità estere, che non mostrano remora alcuna ad agire quasi quali volgari ricettatori di dati e nominativi di clientela, ed infine, ma per noi soprattutto, del perfezionamento tecnico e quindi del successo pratico dello scudo fiscale italiano! Scudo fiscale che ha sicuramente costituito l'argomento, il problema, il dilemma, ma magari anche l'opportunità, che ha accompagnato tutti noi in questi mesi.

A questo riguardo si impone una constatazione, che desidero sottolineare a voi delegati. Per la prima volta, la FTAF si è elevata al ruolo di protagonista, e questo è confermato dalle ripetute sollecitazioni dei media, del mondo politico e di quello economico ad intervenire in dibattiti di attualità, fornendo indicazioni, esprimendo preoccupazioni, a volte anche opinioni o critiche, su quanto si stava facendo e dicendo. Per la prima volta ci siamo sentiti un po' "protagonisti"! Anche e soprattutto in questa occasione si è constatato che la piazza finanziaria non è costituita solo da banche, ma anche da noi fiduciari e da altre categorie professionali quali avvocati, assicuratori, e consulenti diversi.

Nel concreto di quanto è stato fatto :

La Federazione ha incontrato separatamente sia la Consigliera di Stato, signora Sadis, che l'avvocato Respini, ad entrambi abbiamo indicato le

nostre proposte e richieste per far fronte allo scenario "apocalittico" dell'ottobre 2009, e soprattutto per dare ossigeno al futuro della nostra attività professionale. Un accento particolare è stato dato anche all'importanza dei contenuti degli accordi bilaterali fra la Svizzera e la Repubblica Italiana, accordi che noi auspichiamo risultino effettivamente Bi-laterali in quanto equi ed equilibrati. In particolare, auspichiamo la garanzia di non iscrizione, presente e futura, del nostro Paese nelle innumerevoli black-list italiane, anche in relazione alla voce che da luglio si addivenga ad un'unica lista con inclusione della Svizzera, il che, se vero, ci accingiamo a deprecare con forza. Nello svolgimento del proprio mandato ricevuto dal Consiglio Federale, l'avv. Respini ha creato un gruppo di studio composto da vari rappresentanti del settore bancario, di ACC, dell'Università e di altri esponenti dell'economia, coinvolgendo anche la Federazione, nella persona del delegato Giancarlo Codoni. In quest'ambito, si è analizzata la situazione del Cantone, alla ricerca di possibili progetti per il rilancio e sviluppo della piazza finanziaria. Non ne è purtroppo ancora scaturito un rapporto ufficiale, probabilmente anche in considerazione del rallentamento dell'iter nella trattativa sugli accordi bilaterali.

Ulteriore importante passo che ha visto la FTAF in veste di protagonista, viene dalla consultazione trilaterale con ABT e l'Ordine degli avvocati che ha prodotto una lettera indirizzata ai nostri Consiglieri di Stato ed ai parlamentari ticinesi a Berna, lettera contenente richieste chiare e incisive per il nostro futuro. Segnalo che la Consigliera di Stato, signora Sadis, ha immediatamente risposto ringraziandoci per quanto suggerito e concordando con le nostre richieste. Tra i risultati concreti della nostra lettera, evidenzio la rapida creazione di un gruppo di lavoro che riunisce le Associazioni del mondo economico, l'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni, l'Ufficio della promozione economica, il DFE e la città di Lugano e Chiasso, con l'intento di dare un futuro al nostro business anche tramite uno sforzo promozionale verso l'estero. La prima riunione si terrà domani mattina!

Probabilmente la crisi ci lascia un'eredità positiva! Politica e economia tentano seriamente di lavorare insieme, avendo riconosciuto che alcuni problemi e obiettivi sono comuni, così come comuni sono le controparti. Un buon esempio di questa collaborazione è quanto il DFE sta facendo per sostenere e realizzare il progetto di amnistia fiscale cantonale. Ci rammarichiamo tuttavia che il Consiglio di Stato non sia entrato in materia sulle altre due importanti proposte fiscali avanzate dal DFE: l'attenuazione delle aliquote fiscali per le persone fisiche, come suggerito dall'interessante studio del prof. Marco Bernasconi, ed una più chiara connotazione dello statuto di globalista, tema peraltro oggetto di attenzione da parte della Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

Concludo con una annotazione sulla revisione della Legge sull'esercizio della professione di fiduciario, approvata all'unanimità dal Gran Consiglio a fine anno 2009. Le speranze sulla sua entrata in vigore al 1 luglio 2010 sembrano deluse. Si parla infatti oggi del 1 settembre. A questo proposito, il signor Catenazzi, da me interpellato, "garantisce" la pubblicazione della legge sul FUCT in questi giorni. Intanto permettetemi di dire che questa storia infinita non è ancora "finita"...

Ringrazio i colleghi di comitato per il lavoro svolto e per la collegialità, e naturalmente voi tutti presenti oggi. □

PROGRAMMA FUTURO

Primo e importante punto la necessità di una rapida entrata in vigore della modifica della Legge sull'esercizio della professione di fiduciario.

Gli altri obiettivi sono:

- Continuare in questa realtà di maggior coinvolgimento della FTAF con altre associazioni economiche a favore del nostro settore e di tutta l'economia;
- Ampliare i contatti con il mondo politico, perché ci sia un giusto scambio di idee e progetti a favore di entrambi, per la salvaguardia e lo sviluppo della piazza finanziaria;
- Ampliare l'attività dell'istituto di formazione delle professioni fiduciarie. A tal proposito vi chiedo di comunicare al vostro delegato nella commissione formazione le richieste e esigenze

dei vostri soci così che si possa soddisfare al meglio l'importante aspetto della professionalità grazie ad un aggiornamento continuo.

- Proseguire con la collaborazione sia formativa e consultiva con l'ACC;
- Monitorare la situazione del corso apprendisti successivamente agli intendimenti coordinati con la Divisione professionale nel corso del 2009. Il 2011 ci consentirà di valutare se gli sforzi atti ad aumentare il numero di iscritti al ramo specifico fiduciario avranno ottenuto l'esito sperato, garantendo il mantenimento futuro di questo specifico;
- Elaborare concetti e progetti per una sempre maggiore visibilità della FTAF e dell'attività fiduciaria. □

Ampliare i contatti con il mondo politico, perché ci sia un giusto scambio di idee e progetti



LE RECENTI NOVITÀ IN AMBITO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE: ARTICOLO 79B CPV. 3 PRIMA FRASE LPP

testo di

Avv. Cinzia Lucidi Paglia

Avv. Cinzia Lucidi Paglia

(membro del gruppo di lavoro previdenza della Conferenza fiscale svizzera)

Ufficio giuridico

Divisione delle contribuzioni

Dipartimento delle finanze e dell'economia

L'aspetto che ha creato le maggiori difficoltà di applicazione riguarda la nuova regolamentazione relativa ai riscatti

In data 3 ottobre 2003 l'Assemblea federale ha adottato la 1a revisione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP). Nel marzo 2004 il Consiglio federale ha optato per un'entrata in vigore della 1a revisione in tre tappe. Nel corso della 1a fase, il 1° aprile 2004 sono entrate in vigore le nuove disposizioni concernenti la trasparenza, la gestione paritetica degli istituti di previdenza e la disdetta dei contratti d'affiliazione. La 2a fase, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, riguardava tutte le altre disposizioni, ad eccezione delle disposizioni di pertinenza fiscale relative alla nozione di previdenza, alla definizione del salario assicurabile e di riscatto, norme entrate in vigore il 1° gennaio 2006 con la 3a fase. Dal profilo fiscale, i principali aspetti della revisione consistono nell'abbassamento della soglia d'accesso alla previdenza professionale obbligatoria, nella riduzione della deduzione di coordinamento, nella limitazione del salario assicurabile dei salariati e del reddito assicurabile degli indipendenti nella previdenza professionale extraobbligatoria e nella nuova regolamentazione relativa agli acquisti di anni di contributi mancanti (denominati anche riscatti).

L'aspetto che ha creato le maggiori difficoltà di applicazione, suscitando anche delle sensibili differenze di interpretazione tra le autorità fiscali dei Cantoni, riguarda la nuova regolamentazione relativa ai riscatti. La disposizione legale discussa, introdotta con effetto a partire dal 1° gennaio 2006, è l'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP. Tale norma sancisce che *"Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni (...)".*

La base legale della deduzione fiscale degli acquisti di anni di contributi mancanti del 2° pilastro prevede agli articoli 33 cpv. 1 lett. d LIFD rispettivamente 32 cpv. 1 lett. d LT, che sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale.

Tali disposizioni del diritto tributario trovano riscontro anche nell'articolo 81 cpv. 2 LPP secondo cui i contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. In tale categoria rientrano non soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari (facoltativi). Il riscatto di anni di contributi mancanti nella cassa pensione seguito da un prelievo in capitale (prestazione di vecchiaia, prelievo anticipato per l'abitazione, prelievo delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 5 LFLP), ha tuttavia sempre sollevato il problema dell'elusione d'imposta, poiché le disposizioni sull'imposizione agevolata delle prestazioni in capitale della previdenza (art. 38 LT rispettivamente art. 38 LIFD), da un lato, e quelle sulla deducibilità dei contributi per il riscatto in regime di imposizione ordinaria, dall'altro, possono prestarsi a questa manovra.

Con la prima revisione della LPP, il legislatore ha voluto codificare diverse disposizioni finalizzate appunto alla prevenzione di abusi in ambito previdenziale (cfr. prospetto delle modifiche legislative scaturite dal 3° pacchetto della 1a revisione LPP elaborate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (in seguito UFAS)). In questo senso, l'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP stabilendo che le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni, impedisce agli istituti ogni versamento di capitale nel corso dei tre anni successivi al riscatto, fino a concorrenza della quota della prestazione finanziata tramite il riscatto, compresi gli interessi. Tuttavia, la formulazione dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP ha creato non poche confusioni, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Il senso attribuito a questa disposizione legale da parte delle due autorità coinvolte, UFAS e autorità fiscale, divergeva sensibilmente. L'UFAS, appoggiandosi sulla formulazione poco chiara del testo e prescindendo dalla sua sistematica all'interno della legge e dall'obiettivo perseguito dal legislatore, si limitava unicamente ad una interpretazione letterale della norma. L'Istituto federale vietava

pertanto il prelievo in capitale della prestazione che risultava dal riscatto poco tempo prima effettuato; così facendo non ostacolava il prelievo dell' avere accumulato prima del riscatto. Le autorità fiscali della maggior parte dei cantoni svizzeri, tra cui il Cantone Ticino, dal canto loro, ritenevano *dubbio* il testo della disposizione legale, e di conseguenza lo interpretavano facendo ricorso alla sistematica della legge ed allo scopo e finalità perseguiti dalla norma. Secondo l'interpretazione sistematica, era immediatamente evidente che l'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP era inserito in un capitolo della legge relativo alle disposizioni che hanno un impatto di natura fiscale. Secondo l'interpretazione teleologica, era altresì evidente che lo scopo del legislatore era quello di adottare una norma che prevenisse gli abusi fiscali in ambito previdenziale, ossia che si evitasse l'utilizzo della previdenza unicamente per ottenere dei vantaggi fiscali senza alcun effetto sulla copertura assicurativa. Nonostante gli sforzi del legislatore, se ci si fosse attenuti unicamente all'interpretazione dell'UFAS, l'obiettivo auspicato non sarebbe purtroppo stato raggiunto. La disposizione voluta dal legislatore voleva impedire gli abusi fiscali legati al versamento di contributi di riscatto deducibili ai fini dell'imposta sul reddito con effetto sulla progressione dell'aliquota, con successivo prelievo di una prestazione sotto forma di capitale, imponibile con un'aliquota privilegiata ai sensi degli articoli 38 LT rispettivamente 38 LIFD.

D'altronde, anche prima dell'entrata in vigore dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP, il Cantone Ticino, così come la maggioranza dei cantoni, per accertare l'esistenza dei presupposti dell'elusione fiscale applicava il criterio temporale, ossia il riferimento agli anni mancanti prima della riscossione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale. L'autorità fiscale ticinese considerava infatti sussistere elusione fiscale nei casi in cui il riscatto veniva effettuato tre anni prima di percepire il capitale di vecchiaia. In determinate circostanze, l'operazione di acquisto di anni di contributi mancanti e il successivo prelievo di capitale appariva nel complesso come un'unica operazione finalizzata

esclusivamente al risparmio fiscale, nell'ottica appunto di un'elusione d'imposta, senza alcuna incidenza sulla copertura previdenziale (cfr. DTF 131 II 627).

A causa delle considerevoli difficoltà delle autorità fiscali nell'accertare se vi era o meno l'intenzione del contribuente nel conseguire un risparmio d'imposta, dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP, il Tribunale federale, si è espresso in un caso turgoviese sul prelievo sotto forma di capitale avvenuto nei tre anni successivi al riscatto delle prestazioni di vecchiaia (cfr. sentenza TF 2C_658/2009 e 2C_659/2009 dispositivo del 12 marzo 2010, motivazione resa soltanto nel settembre 2010). Con questa sentenza, il Tribunale federale pone fine alle numerose incomprendimenti dovute alla formulazione del testo dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP.

Innanzitutto, il Tribunale federale non ha ritenuto vincolante il criterio d'interpretazione strettamente letterale adottato dall'UFAS, che ritiene che l'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP vieti il versamento, nei tre anni successivi, di prestazioni in capitale nella misura della parte della prestazione che è stata finanziata mediante tale riscatto, compresi gli interessi. Non sarebbe invece toccata dalla disposizione tutta la previdenza acquisita prima del riscatto. A parere del Tribunale federale, la formulazione dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP esplicita e concretizza la propria giurisprudenza volta a negare il diritto alla deduzione intravedendovi un'elusione d'imposta. Di conseguenza, sulla base della sentenza citata, l'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP, di applicazione diretta, stabilisce che qualsiasi prelievo sotto forma di capitale durante il periodo triennale di blocco è considerato abusivo e pertanto ad ogni riscatto effettuato durante tale periodo deve essere negata la deducibilità fiscale.

Tra le questioni che sono state poste di recente al fisco ticinese dagli operatori del settore assi-



Qualsiasi prelievo sotto forma di capitale durante il periodo triennale di blocco è considerato abusivo



L'unica problematica ancora aperta, ma che sarà a breve definita, è in che modo agire in caso di decisioni di tassazione cresciute in giudicato

curativo, preme conoscere l'applicazione pratica di questa sentenza e le relative conseguenze.

Come ribadito dal Tribunale federale, l'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP è una norma che deriva dal diritto previdenziale ma che ha una rilevanza fiscale. Dal momento che la problematica del diritto fiscale, ossia la legittimità della deduzione fiscale del riscatto, è distinta da quella del diritto di previdenza, ossia l'ammontare del capitale che è possibile prelevare dopo un riscatto, le prese di posizione dell'UFAS non sono vincolanti per l'autorità fiscale. L'Alta Corte federale si è infatti unicamente espressa sulla portata dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP dal punto di vista fiscale, ossia sulla questione della deducibilità del riscatto effettuato prima della riscossione del capitale. Con questa sentenza, il Tribunale federale ha voluto concretizzare una norma imperativa ed oggettiva capace di uniformare a livello federale le diverse prassi dei cantoni. L'autorità fiscale del Cantone Ticino è pertanto tenuta ad applicare la sentenza citata e a rifiutare la deduzione di ogni riscatto effettuato nei tre anni precedenti il prelievo del capitale.

La motivazione del rifiuto della deduzione per il riscatto non consisterà più in una supposta elusione fiscale ma nell'applicazione diretta dell'articolo 79b cpv. 3 prima frase LPP. L'autorità fiscale è pertanto esonerata dall'apportare la prova dell'esistenza dell'elusione.

Il periodo di blocco di tre anni non si applica unicamente al prelievo del capitale della prestazione di vecchiaia, ma è applicabile anche al prelievo per l'abitazione ed ai casi di prelievo della prestazione d'uscita ai sensi dell'articolo 5 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (LFLP).

Il Tribunale federale non si è per contro espresso sulla problematica definita dagli esperti come *visione consolidata*. Contrariamente all'interpretazione dell'UFAS, il fisco ha sempre sostenuto che, quando si è in presenza di una pluralità di piani previdenziali o di istituzioni di previdenza, l'autorità fiscale è legittimata ad applicare una *visione consolidata* dell'insieme dei rapporti di previdenza a cui uno stesso assicurato è affilia-

to, a maggior ragione quando si tratta di piani previdenziali che fanno tutti capo allo stesso istituto di previdenza ma anche qualora si tratti di piani previdenziali appartenenti a diversi istituti ma basati sullo stesso rapporto di lavoro. Tale approccio consiste in concreto nel considerare, al fine di evitare abusi tendenti all'elusione fiscale, il 2° pilastro come un'*unità* ed applicare i principi esposti nella LPP, soprattutto quelli relativi al riscatto di prestazioni previdenziali, al complesso dei rapporti di previdenza facenti capo allo stesso assicurato. Non si vede ragione per discostarsi da questa prassi.

L'unica problematica ancora aperta, ma che sarà a breve definita, è in che modo agire in caso di decisioni di tassazione cresciute in giudicato. Qualora il contribuente, nei tre anni successivi all'intervenuto pagamento del riscatto di anni di assicurazione mancanti, decidesse di operare il prelievo in capitale (decisione non sindacabile dal fisco), l'autorità fiscale dovrà procedere all'annullamento della deduzione precedentemente concessa effettuando il conseguente recupero dell'imposta. A breve verrà pubblicato un approfondimento del gruppo di lavoro previdenza della Conferenza fiscale svizzera volta a regolamentare le questioni ancora inevase. □

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE FEDERALE E I FIDUCIARI IMMOBILIARI

I nuovi Codici di procedura federali, sia in campo civile che penale, influenzeranno a partire dal 1° gennaio 2011 anche l'attività fiduciaria. Appare naturalmente difficile approfondire in una sola e breve sede anche soltanto il nuovo Codice di procedura civile svizzero, che sarà per di più oggetto di un affinamento a seguito della sua generale applicazione.

In questo ambito risulta però possibile fornire un primo aiuto ai fiduciari immobiliari che, nella loro funzione di amministratori di stabili locativi a reddito, saranno forse confrontati per primi con alcune disposizioni del nuovo Codice di procedura. Infatti, la nuova procedura introduce l'obbligo per quasi tutte le vertenze civili di svolgere un tentativo di conciliazione prima di avviare le cause di merito presso il Giudice competente. Nelle procedure locative questo obbligo di conciliazione esisteva già e quindi l'estensione operata dal nuovo Codice non costituisce veramente una novità.

Ma a fronte di tale conferma, il Codice procedurale ha privato gli Uffici di conciliazione in materia di locazione delle loro competenze decisionali, che in questi anni di attività hanno generato un'interessante giurisprudenza. Pertanto, gli Uffici non avranno più la competenza di decidere la validità delle disdette, l'eventuale protrazione di una locazione e le riduzioni di pigione in caso di difetti del bene locato. Il Cantone Ticino aveva poi assegnato agli Uffici di conciliazione le decisioni in merito allo sblocco e alle assegnazioni dei depositi di garanzia.

Assistiamo pertanto ad un ritorno alle origini degli Uffici di conciliazione, che rimarranno comunque inalterati nella loro composizione e nelle loro funzionalità. Conseguentemente gli Uffici si limiteranno a tentare una conciliazione fra le parti. La riforma procedurale in vigore dal prossimo anno riconosce tuttavia ancora agli Uffici una facoltà decisionale residua, nel senso che gli stessi Uffici potranno, ma non dovranno, formulare alle parti una proposta di giudizio, che le stesse parti potranno rifiutare entro 20 giorni secondo il principio del «silenzio-assenso».

Se le parti rifiuteranno la proposta di giudizio formulata dagli Uffici, dovranno assumersi l'onere di avviare tempestivamente la causa presso l'Autorità giudiziaria (che in primo grado viene indivi-

duata come finora nel pretore locale). Le proposte di giudizio riguardano le materie già attribuite precedentemente agli Uffici di conciliazione in veste decisionale, mentre per i depositi di garanzia il Cantone Ticino ha stabilito l'obbligatorietà per gli Uffici di formulare una proposta di giudizio.

Gli Uffici di conciliazione, secondo le nuove norme processuali civili svizzere, potranno aggiuntivamente, ma non dovranno nemmeno in questo caso, rendere decisioni fino ad un valore litigioso di Fr. 2'000.—. Anche in questo ambito le facoltà decisionali degli Uffici non saranno però esercitate largamente, in quanto semplici riparazioni di un bene locato oltrepassano agevolmente la competenza economica degli stessi Uffici.

Per facilitare la composizione delle vertenze, il legislatore ha però facilitato l'accesso agli Uffici di conciliazione, eliminando il carattere pubblico delle loro sedute e permettendo alle parti di esprimersi liberamente in tale contesto. Inoltre, le norme cantonali di attuazione consentono ora anche agli impiegati dei Fiduciari, purché muniti di procura scritta che li abiliti anche a disporre della causa, di intervenire di fronte agli Uffici.

In caso di mancato accordo, la vertenza dovrà dunque essere confermata di fronte all'Autorità giudiziaria, ove generalmente troveranno applicazione le norme semplificate della nuova procedura civile. In questa fase si delineano però specifiche complessità che domandano un'attenta preparazione, con la necessità dunque di affrontare adeguatamente le procedure già di fronte agli Uffici di conciliazione. Appare quindi preferibile, almeno nei primi tempi e nei casi più importanti, svolgere l'approccio processuale con l'assistenza di un legale a fronte di uno scenario giuridico piuttosto articolato e piuttosto innovatore alle nostre latitudini. □

testo di

Avv. Dr. Gianmaria Mosca



In caso di mancato accordo, la vertenza dovrà dunque essere confermata di fronte all'Autorità giudiziaria



SAS – SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE

testo di
Dr. Alessandro Boccardo

Poco più di quindici anni dopo aver introdotto la figura della SAS - *Société Anonyme (ou par Actions) Simplifiée* – il legislatore francese ha dato vita lo scorso mese di maggio alla figura dell'EIRL – *Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée*.

Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dell'ammodernamento delle strutture giuridiche atte a svolgere un'attività economica. È quindi interessante esaminare di cosa si tratta per vedere se la novità potrebbe essere utilmente trapiantata in ambiente svizzero.

In effetti se per la SAS si può parlare di variazione sul tema della SA, pur essendo numerose e rilevanti le differenze fra le due figure, per l'EIRL si può affermare che si tratta addirittura di una contaminazione di generi in quanto sono presenti in questa struttura elementi propri dell'impresa individuale, che è la configurazione primordiale e più semplice di organizzazione costituita a fini commerciali, e della società di capitali che è invece una forma ben più sofisticata di veicolo delle attività economiche.

Le caratteristiche innovanti dell'EIRL sono numerose e toccano diversi aspetti.

Civilistico. L'imprenditore che sceglie di operare come EIRL mette il proprio patrimonio privato al riparo dalle eventuali pretese dei creditori dell'impresa, separandolo dal **patrimonio destinato** all'EIRL senza dover creare una società di capitali la cui costituzione, gestione ed amministrazione è più complicata e costosa. Anche un imprenditore già attivo può scegliere di operare come EIRL.

Il patrimonio destinato **deve** comprendere i beni, diritti, obbligazioni, garanzie, ecc. dei quali l'imprenditore è proprietario, necessari all'esercizio dell'attività. Inoltre esso **può** includere i beni utili all'attività commerciale.

L'EIRL si costituisce depositando presso il registro di commercio una **dichiarazione di destinazione** cui devono essere allegati la lista dei beni facenti parte del patrimonio destinato e la loro valutazione (denaro escluso).

La valutazione dovrà essere eseguita da un revisore d'impresa, un esperto contabile, un'associazione di gestione e contabilità o un notaio (quest'ultimo può valutare solo gli immobili).

Fiscale (imposte dirette). L'EIRL è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche a meno che opti per l'**assoggettamento all'imposta sulle società**. Può optare solo l'imprenditore tassato non a forfait ma sulla base di una dichiarazione d'imposta (attività commerciale con cifra d'affari annuale superiore a 80.300 euro o attività non commerciale con redditi annuali superiori a 32.100 euro).

Si ricorda che le aliquote dell'imposta sulle società sono 15% fino a 38.120 euro e 33,33% sull'eccedenza.

Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono:


- 5,50 % per la frazione superiore a 5 875 € e inferiore o uguale a 11 720 € ;
- 14 % per la frazione superiore a 11 720 € e inferiore o uguale a 26 030 € ;
- 30 % per la frazione superiore a 26 030 € e inferiore o uguale a 69 783 € ;
- 40 % per la frazione superiore a 69 783 € .

Il salario versato dall'EIRL all'imprenditore è deducibile ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sulle società e viene tassato in capo all'imprenditore stesso come reddito della persona fisica.

Un punto controverso è l'**imposizione delle plusvalenze** che si dovessero evidenziare in sede di inserimento di beni nel patrimonio destinato (vedi sopra).

Secondo la dottrina tale iscrizione non dà luogo ad un vero e proprio apporto ad una persona diversa da quella dell'imprenditore e pertanto le relative plusvalenze non sono imponibili.

L'amministrazione fiscale ritiene invece che tali plusvalenze siano imponibili distinguendo il caso dell'imprenditore già attivo che trasferisce deter-



Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dell'ammodernamento delle strutture giuridiche atte a svolgere un'attività economica

minati beni aziendali nel patrimonio destinato da quello dell'imprenditore che inizia un'attività sotto forma di EIRL.

Nel primo caso il trasferimento di determinati beni all'EIRL è assimilato all'apporto di un'impresa ad una società di capitali da parte dell'imprenditore che riceve in cambio azioni o quote della conferitaria.

Nel secondo caso le plusvalenze evidenziate in sede di trasferimento sarebbero tassate come plusvalenze private.

È evidente che se dovesse prevalere il punto di vista dell'amministrazione il successo dell'EIRL potrebbe essere compromesso.

Contabile. L'EIRL tassato sulla base della dichiarazione d'imposta deve redigere il **giornale** e deve predisporre il **bilancio**, il **conto economico** e l'**allegato**.


Contributivo. Se l'EIRL ha optato per l'imposta sulle società gli oneri sociali sono dovuti **solo sulla remunerazione percepita dall'imprenditore**. Tuttavia, a fini anti-elusivi, è altresì stabilito che gli oneri sociali sono prelevati sulla parte degli utili eccedente il 10% del valore del patrimonio destinato (vedi sopra) o sul 10% dell'ammontare dell'utile netto se la somma così determinata è superiore a quella calcolata con il criterio precedente.

Se invece l'EIRL non ha optato per l'imposta sulle società, gli oneri sociali sono applicati alla totalità degli utili senza possibilità di dedurre quanto percepito dall'imprenditore.

La legge che ha introdotto la figura dell'EIRL è attualmente oggetto di un ricorso davanti al Consiglio costituzionale relativamente ad alcune norme in essa contenute che però non riguardano l'EIRL. □

Se l'EIRL ha optato per l'imposta sulle società gli oneri sociali sono dovuti solo sulla remunerazione percepita dall'imprenditore

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI RIGUARDANTI LA NOSTRA FEDERAZIONE, COME PURE I CONTATTI, LI TROVATE NEL SITO WWW.FTAF.CH



La rivista INFO FTAF vuole sempre proporre argomenti di attualità mirati alle esigenze dei professionisti. Se avete qualche suggerimento o articolo da proporre potete semplicemente scrivere alla redazione (segretariato@ftaf.ch). Saremo ben lieti di valutare tutte le proposte ricevute.



PIAZZA FINANZIARIA: QUALE FUTURO ?

Intervento di Stefano Rizzi e Giovanni Molo alla riunione quadrimestrale ASG

testo di
Stefano Rizzi

In occasione della consueta riunione quadrimestrale dell'ASG-Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni, tenutasi presso il Centro di Studi Bancari di Vezia, sono intervenuti quali ospiti Stefano Rizzi, collaboratore di direzione del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, e Giovanni Molo, autore, insieme a Flavio Amadò, del recente studio sulle prospettive e le condizioni quadro per il rilancio della piazza finanziaria e delle attività di gestione patrimoniale in particolare. Un tema di grande interesse, alla luce degli avvenimenti più recenti, delle pressioni cui la Svizzera è stata ed è sottoposta, dei problemi sul mantenimento del segreto bancario, delle proposte fiscali che stanno maturando o si trovano in fase di discussione. Stefano Rizzi ha inquadrato le misure sul settore finanziario nel quadro più ampio delle misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009 – 2011 di competenza del Dipartimento delle



finanze e dell'economia. Sono state ricordate le iniziative a sostegno del mercato del lavoro, le fidejussioni cantonali per agevolare l'accesso al credito bancario in collaborazione con Banca Stato, le campagne promozionali per il turismo e le misure tendenti a favorire la libera circolazione e la reciprocità, pur con tutte le remore e le difficoltà con cui ciò si scontra, soprattutto da parte italiana, oltre alla creazione di piattaforme atte a favorire l'innovazione tecnologica. Nell'ambito più specificatamente finanziario Rizzi ha ricordato come, in piena fase di "scudo", in coordinamento con l'Associazione Bancaria Ticinese, sia stata allestita una campagna di annunci istituzionali a tutela della piazza finanziaria sul "Sole 24 Ore", campagna che ha suscitato consensi ma anche critiche e discussioni. Nel corso del 2010 il DFE, oltre a sostenere attivamente la realizzazione e la pubblicazione del libro degli avvocati Molo e Amadò, ha deciso di approfondire, in collaborazione con uno studio di consulenza specializzato, la possibilità e l'opportunità di elaborare un piano di marketing per lo sviluppo della piazza ticinese, teso a rispondere ai timori generatisi con gli effetti degli scudi fiscali, i deflussi di capitali, i timori legati alla perdita di posti di lavoro. Il tutto volto alla ricerca di nuove opportunità, secondo un modello peraltro già seguito da altri cantoni, ad esempio della Svizzera centrale. Uno dei casi più rilevanti riguarda la domiciliazione di gestori di hedge funds e di fondi comuni tradizionali, oltre a società di un comparto oggi in rapido sviluppo, quello del *private equity*, il cui principale incentivo è ovviamente di natura fiscale. Molti di questi operatori, in particolare quelli italiani, che oggi operano nel loro paese,

od a Londra, o in altri cantoni elvetici, potrebbero trovare in Ticino un contesto interessante a livello di competenze consolidate, infrastrutture, stile di vita e contiguità con un ampio mercato di collocamento come quello mediterraneo. Ad accompagnare questo lavoro di approfondimento ci sono, oltre all'Associazione svizzera di gestori di patrimoni, anche l'Associazione bancaria ticinese, l'Ordine degli avvocati, la Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari e la Camera di commercio.

Ma, al di là di questi programmi di ordine generale, l'incontro con i gestori indipendenti è stata anche l'occasione per dibattere temi di stringente attualità, che talvolta rappresentano motivo di preoccupazione per gli operatori finanziari di piccole dimensioni. Come ha evidenziato nel suo intervento, e nelle risposte ai numerosi quesiti, l'Avv. Molo, la fase attuale si presenta estremamente fluida da molteplici punti di vista. Le pressioni internazionali sulla Svizzera si sono forse un poco allentate ma permangono e le prossime trattative con la Germania in tema di imposizione fiscale sui capitali assumono una rilevanza determinante, in quanto destinate a divenire punto di riferimento per le successive trattative. La *vexata quaestio* con gli Stati Uniti è lungi dall'essere conclusa ed il progetto di tassazione liberatoria, progetto Rubik nelle sue varie interpretazioni, rimane aperta a dubbi applicativi, incertezze e polemiche. In realtà, come è stato ribadito, il quadro si presenta complesso anche perché cresce l'operatività finanziaria ufficiale, *on shore*, iper-regolamentata anche da parte del paese di residenza del cliente, in concomitanza con il mantenimento di un'attività *off shore*, i cui clienti non possono essere certo abbandonati ed il cui diritto alla confidenzialità va comunque garantito. Da questo punto di vista gli interessi dei grandi gruppi bancari non coincidono necessariamente con quelli dei gestori patrimoniali indipendenti. Le banche hanno attività diversificate, dal *private banking* commerciale all'*investment banking*, e quant'altro, mirando a posizionamenti internazionali ed all'operatività soprattutto *on shore*, a favore di clienti privati ed istituzionali globali. Per il gestore indipendente la realtà è ben diversa, sia per le difficoltà oggettive – e giuridiche – che incontra nella sua opera di eventuale internazionalizzazione sia per i limiti pratici che la propria struttura impone. Certo, scudi e pressioni hanno aperto anche per il Ticino spiragli nuovi ed interessanti, come la gestione di conti ufficiali che fanno capo a fiduciarie italiane o attività di *family office* e di consulenza globale, ma comunque le evoluzioni normative e fiscali prossime venture saranno determinanti. Basteranno le misure annunciate da Rizzi e Molo a rilanciare davvero la piazza ticinese, evitando le fughe verso Singapore ed altri lidi emergenti? La speranza è l'ultima a morire, ma qualche dubbio al riguardo fra gli operatori è quanto meno lecito. □

Le pressioni internazionali sulla Svizzera si sono forse un poco allentate ma permangono



Maggiori informazioni sull'attività del DFE e possibilità di ordinare il libro:
www.ti.ch/piazzafinanziaria

ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE: INIZIATIVE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2011

L'Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie ha concluso l'anno 2010 con all'attivo 11 seminari rivolti alle necessità formative di tutti i suoi destinatari, coinvolgendo 360 partecipanti.

Alla luce dell'importante successo, nel corso del 2011, come negli anni precedenti, verranno organizzate diverse iniziative di aggiornamento così come di approfondimento.

La programmazione presenta progetti ricchi di spunti importanti per l'esercizio della professione.

Gli eventi sono stati concepiti seguendo la duplice ottica dell'aggiornamento, da una parte, e dell'interdisciplinarietà, dall'altra, caratteristica che risponde alle esigenze di formazione continua, peculiari del profilo professionale interessato.

testo di

Karin Meiners

*Responsabile Istituto di formazione
delle professioni fiduciarie*

I corsi che verranno realizzati sono i seguenti:

- Corso con certificazione: la fiscalità delle persone giuridiche
- Incontro annuale con la Divisione delle Contribuzioni
- L'IVA nei diversi settori di attività: cinque workshop di specializzazione
- La fiscalità del settore immobiliare
- IVA comunitaria: novità, adempimenti e approfondimenti operativi
- L'IVA in Italia: le novità 2011
- Regime di tassazione del personale dislocato all'estero ed aspetti previdenziali
- Approfondimento sulle problematiche legali e fiscali delle successioni e donazioni in Ticino e in Italia
- Trust: analisi di casi operativi
- La gestione della tassa di bollo
- Fondi immobiliari: inquadramento, aspetti giuridici, fiscali e finanziari
- Approfondimenti nel campo del diritto del lavoro
- Compravendita immobiliare
- Società e registro di commercio
- Fondi di Real Estate di diritto svizzero: dalla management company alla distribuzione. Lo schema realizzativo.
- L'asset protection attraverso il Private Insurance: i fondi dedicati
- Il fiduciario – gestore nella logica on shore: studio comparato Italia - Svizzera



Gli eventi sono stati concepiti seguendo la duplice ottica dell'aggiornamento, da una parte, e dell'interdisciplinarietà, dall'altra

Si segnala che, nell'ipotesi in cui dovessero subentrare delle novità normative che meritino di essere approfondite tramite iniziative di aggiornamento o di formazione, la programmazione potrà subire delle variazioni.

Per maggiori informazioni:

<http://www.csbancari.ch/Istituti/ifpf.asp>